Pubblicato il 19/10/2026

Firmato digitalmente

N. 16464/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10076/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10076 del 2026, proposto da

Camilla Di Donato, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

di Alessio Sassu', non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.D.G. prot. AOODRLA.0000809 del 23.06.2026, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AS12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G.

AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l'attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AS12 (scuola secondaria di II grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AM12 (scuola secondaria di I grado);

- dell'Avviso dell'U.S.R. Lazio prot. AOODRLA.0074297 del 17.07.2026 («Chiarimenti in merito alle classi accorpate»), nella parte in cui ha affermato la correttezza dell'attribuzione del punteggio B.4.1 a candidati AS12 che avevano dichiarato abilitazione AM12, e nella parte in cui ha preannunciato che l'Ufficio non avrebbe esaminato né evaso istanze o richieste di informazioni concernenti tale materia;

- del riscontro/diniego di accesso prot. AOODRLA.84374 del 19.08.2026, con cui l'U.S.R. Lazio ha opposto un diniego all'istanza di accesso agli atti presentata nell'interesse della ricorrente;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi i verbali della commissione giudicatrice, le schede di valutazione dei titoli e i successivi provvedimenti di scorrimento della graduatoria, nella parte di interesse;

nonché per l'accertamento ex art. 116 comma 2 c.p.a. del diritto della ricorrente, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, del d.P.R. n. 184 del2006 di estrarre copia della documentazione richiesta con istanza del 21.07.2026, acquisita in pari data al protocollo dell'U.S.R. Lazio al n. 75768;

per la condanna delle Amministrazioni intimate all'ostensione dei documenti richiesti entro il termine che l'Ecc.mo Tribunale vorrà fissare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Visti gli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, cod. proc. amm.;

Visto l'art. 12 bis, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in legge n. 108/2022;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2026 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato – in disparte i profili in rito da valutarsi nella più idonea sede di merito – che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e, in quanto tale, sottoposto al rito *ex* art. 12 *bis*, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, conseguentemente, di dover disporre la conversione del rito e di ordinare la notifica del ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, in quanto parte necessaria del presente giudizio ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 4, d.l. n. 68/22, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova nell'ulteriore termine di giorni cinque, decorrente dal primo adempimento;

3. Ritenuto di disporre sin da ora, per ragioni di economia processuale, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di interesse per la parte ricorrente;

4. Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi autorizzare la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, secondo quanto disposto con l'ordinanza di questa Sezione n. 836/2019;

5. Ritenuto di dover rinviare, per il prosieguo della camera di consiglio, alla data del 18 dicembre 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza

Bis), dispone la conversione del rito e gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Rosaria Oliva

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO